

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 420/Area 1 del 05/08/2024 con il quale è stata preposta alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente la dott.ssa Giuseppa Savarino;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 21-decies recante “Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3 (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima);
- VISTO** il D.D.G. n. 239 del 28/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.U.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 734 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 51 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del

D.R.U. al Dott. Giuseppe Battaglia;

- VISTO** il D.D.G. n. 270 del 20/12/2024, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Pianificazione Territoriale Regionale e Programmazione - Procedure V.A.S. Ambientali” del D.R.U. alla Dott.ssa Rosanna Giordano;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146, recante: “Disposizione per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte seconda riguardante le “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” (di seguito D. Lgs. 152/2006);
- VISTO** in particolare l’art. 10 comma 3 del predetto D.lgs. 152/2006 che dispone *“La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (...)”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015 n. 29 “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;
- VISTE** le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 come modificato dal decreto assessoriale n. 237/GAB del 29 giugno 2023 di adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 318/GAB del 27 ottobre 2025 il quale sostituisce integralmente l'Allegato 1 del decreto assessoriale n. 237/GAB del 29 giugno 2023 di modifica del decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 di recepimento delle linee guida nazionali della Vinca;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.R. n. 23 del 08/07/2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;
- VISTA** la delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015 n. 9 del: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16 (esclusione pagamento oneri istruttori amministrazioni regionali);
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal D.A. n. 44/GAB/2025;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 282 del 09/08/2023 di nomina del presidente C.T.S
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio Ambiente quale Autorità Unica Ambientale;
- VISTO** il D.A. n.53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi che riguardano la pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli”;
- VISTA** la legge regionale 13/08/2020, n.19 e ss.mm.ii. recante “Norme per il governo del Territorio” ed in particolare l'art. 18 che disciplina la “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n.271 del 23 dicembre 2021 con il quale sono state approvate “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;

- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” e il supplemento ordinario n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023” (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l’art. 73 “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 10 febbraio 2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della CTS in ordine all’articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l’individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell’ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 6/GAB del 13/01/2025 di ricomposizione del Nucleo di Coordinamento e di nomina del vicepresidente della C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/GAB del 10/02/2025 di funzionamento e organizzazione della C.T.S.;
- VISTA** l’istanza n. 4151, depositata nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche (prot. DRU n. 15525 del 08/10/2025) con la quale il Comune di Terrasini nella sua qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al Servizio 1 DRU di questo Assessorato la documentazione riguardante la VAS, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 integrata con VIncA di II Livello (Valutazione Appropriata) ai sensi del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., della proposta di “Piano di lottizzazione denominato Casa Cosumano” del comune di Terrasini, depositando:

Tipo documento	Codifica	Descrizione
01 - Istanza di attivazione della procedura	RS00OBB0001A0._	01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
02 - Avviso al Pubblico	RS00OBB0002A0._	02 - AVVISO AL PUBBLICO
07 - Sintesi non tecnica	RS00OBB0003A0._	07 - SINTESI NON TECNICA
16 - Rapporto Ambientale	RS00OBB0004A0._	16 - RAPPORTO AMBIENTALE
19 - Dichiarazione del professionista che ha redatto la documentazione	RS00OBB0005A0._	19 - DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO LA DOCUMENTAZIONE
90 - SHAPE FILES (ZIP)	RS00OBB0006A0._	90 - SHAPE FILES (ZIP)
28 - Studio Invarianza Idraulica	RS00OBB0007A0._	28 - STUDIO INVARIANZA IDRAULICA
35 - Relazione tecnica	RS00OBB0008A0._	35 - RELAZIONE TECNICA
99 - Altra Documentazione		AFFIDAMENTO INCARICO
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma		TAV. 1 - CARTOGRAFIA

23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 1.1 - CARTOGRAFIA VIABILITÀ REGIA TRAZ-ZERA
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 2 - RILIEVO TECNICO E FOTOGRAFICO
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 3 - PLANIMETRIA GENERALE QUOTE
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 4 - PLANIMETRIA GENERALE, DATI METRICI
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 5 - PLANIMETRIA GENERALE, SISTEMAZIO-NE AREE ESTERNE E PROFILI
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 6 - RENDERING 3D
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 7 - PLANIMETRIA GENERALE URBANIZZA-ZIONI PRIMARIE IMPIANTO PUBBLICO E PRIVATO
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 8 - PLANIMETRIA GENERALE OPERE DI UR-BANIZZAZIONE PRIMARIA IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 9 - PLANIMETRIA GENERALE OPERE DI UR-BANIZZAZIONE PRIMARIA, IMPIANTO ELETTRICO PRIVATO
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 10 - PLANIMETRIA GENERALE OPERE DI UR-BANIZZAZIONE PRIMARIA, IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICO
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	TAV. 11 - COMPARTO 1, LOTTO 1, EDIFICIO TIPO
41 - Attestato conformità urbanistica	ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA
26 - Valutazione di coerenza AdB/PAI (DSG 790/2023)	VERIFICA DI COERENZA
26 - Valutazione di coerenza AdB/PAI (DSG 790/2023)	ALLEGATO 1 ALLA VERIFICA DI COERENZA E TA-VOLA 1
99 - Altra Documentazione	RELAZIONE EDIFICI ENERGIA QUASI ZERO
99 - Altra Documentazione	SCHEDE STRUTTURE
23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	PLANIMETRIA GENERALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
99 - Altra Documentazione	QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE - ART. 13 COMMA 5
99 - Altra Documentazione	COPIA DEL PARERE C.T.S. N. 107 DEL 01/03/2024

VISTA la nota prot. n.15848 del 14/10/2025 del Servizio 1 DRU con cui veniva revocata l'archiviazione della fase di scoping in quanto non era pervenuto alcun riscontro da codesto comune a seguito della nota di manifestazione d'interesse alla conclusione del procedimento;

VISTO che il piano interessa il seguente sito Natura 2000: ZSC ITA 020009 "R.N.O. *Cala Rossa e Capo Rama*";

VISTA la documentazione di piano ed amministrativa, come depositata e pubblicata nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche della Regione Siciliana, al codice procedura n. 4196;

DATO ATTO dello svolgimento della fase di scoping, di cui all'art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006, come integralmente documentato nel Portale delle Valutazioni Ambientali e Urbanistiche codice procedura n. 2849, come conclusa con la notifica (prot. n. 4258 del 14/03/2024) del parere della CTS n. 107 del 01/03/2024;

PRESO ATTO che la C.T.S. ha considerato gli esiti della fase di scoping di cui al parere CTS n. 107 del 01/03/2024;

DATO ATTO dello svolgimento delle consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. n.152/2006, nel periodo dal 17/10/2025 al 01/12/2025, tramite la pubblicazione della

documentazione relativa alla proposta di piano, alla VAS ed alla VINCA nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche sul sito dell'A.P., come risultante dalla seguente documentazione:

- avviso pubblico nel Portale delle Valutazioni Ambientali e Urbanistiche del 17/10/2025;
- nota prot. n. 16033 del 17/10/2025 del Servizio 1 DRU di pubblicazione dell'avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (nel seguito S.C.M.A.) ed al pubblico interessato di far pervenire entro il termine di 45 gg. i propri contributi;

DATO ATTO degli esiti delle consultazioni concluse con le seguenti osservazioni e pareri :

- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, prot. n.28520 del 24/10/2025, acquisita al prot. DRU n.16413 del 24/10/2025;
- ASP Palermo acquisita al prot. DRU n.17462 del 12/11/2025;
- WWF Italia – R.N.O. Capo Rama, prot. n.173/25 del 28/11/2025, acquisita al prot. DRU n.18426 del 01/12/2025.

VISTA la nota assunta al prot. DRU n. 18801 del 05/12/2025, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 DRU, i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 28/11/2025, tra i quali figura anche il parere n. 846/2025 relativo al procedimento in questione;

VISTA la nota con cui il Servizio 1 DRU, prot. n. 18979 del 10/12/2025, restituiva il parere n.846/2025 del 28/11/2025 reso dalla Commissione Tecnico Specialistica in quanto esitato prima dei 45 gg. previsti dalla normativa vigente;

VISTA la nota del Servizio 1 DRU, prot. n. 18960 del 10/12/2025, di conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs.152/2006 e comunicazione alla C.T.S. di avvenuta pubblicazione nel Portale delle Valutazioni Ambientali e Urbanistiche, codice procedura n. 4196, di tutta la documentazione relativa alla proposta di “Piano di lottizzazione denominato Casa Cosumano” del comune di Terrasini;

VISTA la nota assunta al prot. DRU n. 19701 del 23/12/2025, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 DRU, i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 19/12/2025, tra i quali figura anche il parere n. 896/2025 relativo al procedimento in questione;

VISTA la nota con cui il Servizio 1 DRU, prot. n. 646 del 15/01/2026, restituiva il parere n.896/2025 del 19/12/2025 reso dalla Commissione Tecnico Specialistica;

VISTA la nota assunta al prot. DRU n. 1599 del 03/02/2026, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 DRU, i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 30/01/2026, tra i quali figura anche il parere n. 42/2026 relativo al procedimento in questione;

ACQUISITO il Parere n. 42/2026 motivato, ai sensi dell'art.15 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., approvato dalla C.T.S. nella seduta del 30/01/2026, composto di n.35 pagine, con il quale vengono espresse le considerazioni e valutazioni conclusive come di seguito riportate:

CONSIDERATO che la procedura in esame si riferisce alla VAS del piano di attuazione denominato “Casa Cosumano” e riguarda in particolare la fase conclusiva, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., nonché la integrata procedura di Valutazione di incidenza ambientale di livello appropriato (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);

CONSIDERATO E VALUTATO che l'art. 12, c. 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, assegna alla procedura di VAS il compito di verificare la coerenza con il P.A.I. delle previsioni contenute, tra gli altri, nei piani di assetto ed uso del territorio, quali i Piani Regolatori Generali e loro varianti.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Piano proposto dal Comune di Terrasini, sulla base della documentazione depositata e dalle Osservazioni fatte pervenire dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia può ritenersi coerente con le prescrizioni del P.A.I., fermo restando che le

previsioni e le prescrizioni del P.A.I., essendo sovraordinate alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali e di dettaglio, se più restrittive, prevalgono su di esse con effetto immediato.

VISTO E CONSIDERATO che nel precedente parere n. 107/2024, rilasciato nell'ambito della procedura ex art. 13, c.1, D.lgs. 152/2006, questa CTS aveva fornito delle indicazioni sui contenuti del RA, il quale avrebbe dovuto approfondire e fornire chiarimenti sulle diverse criticità rilevate nell'ambito di quella procedura, nonché sui rilievi critici formulati da questa CTS nel parere n. 44/2022 di assoggettabilità a VAS ex art. 12, D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, nonostante il Proponente abbia approfondito alcuni aspetti, permangono immutate rilevanti criticità non adeguatamente trattate nel RA;

CONSIDERATO che, in relazione al consumo del suolo, la legge regionale n. 19/2020 stabilisce all'art. 2, comma 1, lett. e) che "le azioni di governo del territorio, nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e dei relativi obblighi, si attuano mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica e si fondano su una conoscenza sistematica e continua dei processi di trasformazione urbana e territoriale" perseguendo l'obiettivo di "ridurre il consumo di suolo, limitandolo ai casi in cui non sussistano valide alternative", nonché all'art. 5, comma 1 che "La Regione, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana".

CONSIDERATO che la proposta di Piano è in stretta attuazione al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Terrasini approvato con D.A. n. 211/D.R.U. del 26/05/1999, il quale risulta molto datato, non sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e non più coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale, nazionale e dalla citata normativa regionale, rappresentando che, tanto l'istituzione della Riserva Naturale Orientata "Capo Rama" (D.A. n. 274/44 del 23/06/2000), quanto l'istituzione della ZSC ITA 020009 "Cala Rossa e Capo Rama" (D.D.G. A.R.T.A. n. 401/2016), sono successive al PRG vigente;

CONSIDERATO, peraltro, che dalla consultazione del portale del Comune di Terrasini è emerso che in data 02/07/2021 è stato avviato il procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) ex art. 26, L.R. 19/2020, e che sono state assunte come Linee Guida le "Direttive Generali per la formazione della variante generale al PRG" approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 20/05/2010, già rilevata nel parere CTS n. 44/2022, ma di cui il RA non fa menzione;

CONSIDERATO che il RA non ha compiutamente descritto, in termini dettagliati, il modo in cui si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale con specifico riferimento all'obiettivo della limitazione del consumo del suolo posto dalla L.R. 19/2020, come richiesto nel parere CTS n. 107/2024;

CONSIDERATO E VALUTATO che nel RA non vengono opportunamente valutate le alternative progettuali, con particolare riferimento alla "Opzione 0", come richiesto dall'Allegato VI alla parte II del D. Lgs. 152/2006, lett. b) e h);

CONSIDERATO E VALUTATO che il RA non ha fornito elementi conoscitivi e studi volti a confermare l'attuale fabbisogno di aree destinate a scopi residenziali e/o turistici, come rilevato nel parere CTS n. 44/2022. Difatti i dati riportati nel RA ed acquisiti dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Terrasini attestano un incremento della popolazione modesto, di appena 536 abitanti dal 31.12.2019 al 09.07.2024, passando da 12.691 a 13.227 abitanti, laddove i dati provvisori per il 2025 rilevati dall'ISTAT, tratti dalla pagina <https://demo.istat.it/>, rilevano un totale di 13.070 abitanti, comunque insufficienti a giustificare la gran mole di procedure per l'approvazione di PDL nel Comune di Terrasini, approvati o con istruttorie in corso, quali risultano dalla consultazione del portale SI-VVI dell'ARTA e dal portale del Comune di Terrasini. Peraltro non sono stati forniti dati su aumenti di flussi turistici che possano eventualmente giustificare nuovi insediamenti residenziali di tipo turistico.

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione all'effetto cumulo, oltre a quanto potuto verificare dalla consultazione dei suddetti portali on-line, nello stesso RA si fa menzione dell'esistenza di altri progetti e/o piani in via di realizzazione, in progetto o in corso di rifinitura, oltre a quelli già realizza-

ti, che potrebbero generare un effetto cumulativo degli eventuali impatti. Tale criticità, già rilevata in seno al parere CTS n. 44/2022, non è stata opportunamente approfondita, limitandosi il RA a rappresentare che si tratta di interventi che distano diverse centinaia di metri dall'area oggetto del PdL in esame.

CONSIDERATO che in relazione allo smaltimento delle acque reflue il RA prevede che l'impianto di scarico delle acque reflue previsto in progetto sarà realizzato con linee esterne ai singoli lotti ed interrate, che convogliano le acque dei servizi verso i 16 impianti di depurazione a vasca biologica tipo Imhoff. I liquami una volta chiarificati saranno convogliati a mezzo collettore principale verso l'impianto di sollevamento opportunamente dimensionato, che prevede la mandata con una coppia di pompe per una portata di m3 72/h verso una seconda stazione di pompaggio a monte del PdL con le stesse caratteristiche tecnico-funzionali che a sua volta, mediante tubazione su via dei Gerani, sarà collegata alla già realizzata e funzionante stazione, posta a margine della via Agliandroni, di proprietà della stessa ditta, facente parte del già realizzando PdL "Le Rose", che provvederà alla mandata nella fognatura dinamica comunale di via Cala Rossa, abilitata al recapito delle acque miste.

CONSIDERATO che si condividono in toto le osservazioni critiche formulate dall'ASP di Palermo, prot. DRU n. 17462 del 12/11/2025, sia in relazione agli scarichi fognari sia alla riserva idrica e antincendio, alle quali il RA non fornisce compiuto riscontro.

CONSIDERATO che, più in particolare, l'ASP di Palermo ha rilevato potenziali criticità derivanti dalla scelta progettuale di installare, a monte del recapito in fognatura, delle vasche Imhoff, potendosi determinare criticità igienico sanitarie ed ambientali in caso di malfunzionamento, oltre all'incremento del carico gestionale dovuto alle operazioni necessariamente periodiche di manutenzione e smaltimento dei fanghi di sedimentazione.

CONSIDERATO E VALUTATO che il PdL in esame prevede una cubatura di progetto di 21.801,12 metri cubi, al di sopra del limite di 5.000 metri cubi fissato dall'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04 febbraio 1977 – par. Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b), d) ed e) della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, come già rilevato dal parere CTS n. 44/2022, che poneva come necessario effettuare il trattamento del refluo attraverso un impianto di depurazione adeguatamente dimensionato sulla base di una relazione idrogeologica redatta da professionista abilitato.

CONSIDERATO E VALUTATO che, come rilevato anche dall'ASP di Palermo, dalla documentazione presentata non c'è evidenza che sia stata valutata la capacità di portata della stazione di sollevamento del piano "Le Rose", al fine di valutare se quest'ultima sia in grado di sostenere le portate dei reflui provenienti da entrambi i lotti. Sul punto, dalla consultazione del portale SI-VVI dell'ARTA, si evince che il complesso residenziale "Le Rose", di proprietà dello stesso Proponente, dista circa 820 metri dall'area interessata dal PdL "Casa Cosumano", e risulta attualmente in fase di istruttoria la richiesta ex art. 12, D.lgs. 152/2006, inerente al Piano Attuativo ad ampliamento del piano di lottizzazione "Le Rose", che prevede un ampliamento di un PdL in fase di realizzazione ed attiguo all'originario PdL già realizzato. Si rende, quindi, vieppiù necessario integrare la documentazione con la descrizione e valutazione della capacità di portata della stazione di sollevamento "Le Rose".

CONSIDERATO E VALUTATO che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 27/03/2025 (causa C-515/23 Commissione/Italia), ha condannato nuovamente l'Italia al pagamento di rilevanti sanzioni a causa del grave inadempimento derivante dall'inosservanza della Direttiva n. 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue, protrattosi per oltre un ventennio dalle scadenze indicate e per oltre un decennio dalla precedente sentenza di condanna della stessa Corte pronunciata nel 2014 (sent. 10/04/2014, Commissione/Italia, C-85/13). Dalla sentenza si evince che, a tutt'oggi, lo Stato Italiano risulta inottemperante alle previsioni della citata direttiva in relazione a 5 agglomerati urbani, tra cui, in particolare, quello di Castellammare del Golfo - Cinisi - Terrasini, risultando accertato che le acque non sono correttamente raccolte e trattate e, pertanto, l'inidoneità dell'impianto di depurazione pubblico.

CONSIDERATO E VALUTATO, alla luce del precedente punto, che il PdL in esame prevede, a monte del recapito in fognatura, il riversamento dei reflui in vasche Imhoff che operano esclusivamente una chiarificazione delle acque, quindi, in mancanza di un depuratore appositamente realizzato e dimensionato per il centro residenziale, dovrà essere verificata la effettiva capacità ricettiva del nuovo carico delle acque reflue derivanti dalla realizzazione del Piano da parte dell'attuale sistema fognario e di depurazione comunale.

CONSIDERATO E VALUTATO che, in relazione al trattamento delle acque meteoriche, è stata prevista la dispersione in superficie con sistemi che favoriscono la permeabilità delle zone coperte e l'assorbimento delle acque nel sottosuolo, ma che non è stata verificata ed analizzata la possibilità del recupero delle acque piovane per l'uso irriguo delle previste aree verdi e/o per lavaggio strade, come rilevato e richiesto nei precedenti pareri resi dalla CTS.

CONSIDERATO E VALUTATO, peraltro, che manca, tra la documentazione prodotta, la relazione geologica che consentirebbe di valutare la tipologia di suolo e, quindi, la sua permeabilità al fine di verificare l'idoneità della scelta della totale dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo, nonché la compatibilità delle rocce e terre da scavo di cui si prevede il riutilizzo.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area interessata dal PdL è soggetta a Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142 lett. a) "territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea della battigia" e art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", ma che non risulta prodotta alcuna autorizzazione paesaggistica della competente SS.BB.CC., né risultano pervenuti osservazioni o pareri nell'ambito della presente procedura, essendo comunque necessario che l'AP acquisisca detta autorizzazione.

CONSIDERATO che, essendo stata attivata una procedura di valutazione di incidenza di II livello – valutazione appropriata, manca tra gli atti prodotti una apposita e dettagliata relazione di incidenza ambientale redatta secondo le indicazioni dell'Allegato G del D.P.R. 357/97 e delle Linee Guida nazionali, risultando insufficienti le informazioni fornite nell'ambito del RA.

CONSIDERATO E VALUTATO che in particolare non è stato approfondito l'effetto cumulo, ovvero gli effetti congiunti di altri piani o progetti che siano completati, approvati ma non completati, o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione, come previsto dall'art. 6, par. 3, Dir. 92/43/CEE. Difatti, seppur il RA rappresenta l'esistenza di altri piano o progetti che potrebbero generare un effetto cumulativo, tali piani o progetti non vengono indicati nel dettaglio e non si forniscono informazioni per valutare le possibili incidenze sul sito Natura 2000, poiché anche singoli impatti ridotti possono, nel loro insieme, produrre un'interferenza significativa sul sito.

CONSIDERATO E VALUTATO che, in relazione agli impatti sull'ambiente e sulla ZSC, quasi limitrofa all'area interessata dal PdL, il RA non ha fornito dati attuali sull'inquinamento acustico ed atmosferico e non ha opportunamente valutato gli impatti sulle matrici interessate derivanti dall'aumento del traffico indotto, sia a causa del notevole numero di abitanti insediabili, sia a causa del traffico derivante dai mezzi pesanti che mensilmente dovrebbero provvedere allo smaltimento dei fanghi di sedimentazione delle vasche Imhoff. Peraltro la via Capo Rama, indicata quale una delle vie di accesso al centro residenziale, ricade già all'interno della Riserva Naturale Orientata "Capo Rama" ed alla ZSC 020009 "Cala Rossa e Capo Rama".

CONSIDERATO E VALUTATO che il Piano di Gestione del sito ITA 020009 "Cala Rossa e Capo Rama", nella sezione H4 – Schede d'azione, prevede l'azione 19 "Pianificazione urbanistica e regolamentazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie", con la quale si propone di adeguare la pianificazione urbanistica esistente e regolamentare la successiva attività edificatoria entro i confini del SIC e attorno ad esso in una zona di rispetto di circa 150 metri; inoltre l'azione 22 "Corridoi ecologici comunali", con la quale si propone la creazione di corridoi ecologici per le specie presenti nelle zone SIC e nei territori limitrofi.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area interessata dal PdL si colloca in continuità ed in prossimità alla ZSC considerata, non potendosi escludere, per tutte le superiori considerazioni, interferenze significative sulle specie ed habitat protetti dalla ZSC ITA 020009 "Cala Rossa e Capo Rama", la

quale, peraltro, si estende sino alla zona costiera e potrebbe essere compromessa anche dalla non corretta depurazione dei reflui e conseguente scarico a mare di acque inquinate.

CONSIDERATO E VALUTATO infine che il piano di monitoraggio risulta incompleto poiché non vengono indicati i soggetti responsabili del monitoraggio per ogni singolo indice considerato. **Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO Dispone** che l'A.P., ai sensi dell'art. 15 comma 2 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., proceda alla complessiva revisione del Piano e del Rapporto Ambientale, integrandoli alla luce delle superiori considerazioni ambientali, nonché in relazione ai rilievi mossi sulle possibili interferenze del Piano sui siti della Rete Natura 2000.

In merito all'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii si esprime parere motivato negativo di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) Livello II – Fase appropriata ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il progetto Cod. Procedura 4196 - Sigla Progetto: PA_073_003VAS - Oggetto: Piano di attuazione "Casa Cosumano"- Proponente: G.I.G.A. COSTRUZIONI S.R.L., in quanto sulla base delle informazioni acquisite dal R.A., non è possibile escludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000, potendo pregiudicare il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1

Si esprime parere motivato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata con VInC di II Livello (Valutazione Appropriata) ai sensi del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii., riguardante la "Piano di lottizzazione denominato Casa Cosumano" del comune di Terrasini, disponendo che l'Autorità Procedente proceda alla complessiva revisione del Piano e del Rapporto Ambientale, tenuto conto delle criticità rilevate nel parere C.T.S. n 42/2026 del 30/01/2026.

Art. 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il parere n 42/2026 del 30/01/2026 rilasciato dalla C.T.S., composto di n.35 pagine, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione firmata dal Presidente della C.T.S., nel quale sono contenute le considerazioni e le valutazioni su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

Art. 3

L'Autorità Procedente dovrà provvedere alle modifiche ed alle integrazioni di tutti i documenti di Piano, del Rapporto Ambientale, come già indicato all'art.1, tenendo conto di tutte le risultanze del parere della CTS di cui all'art.2, e successivamente trasmetterli all'Autorità Competente al fine delle valutazioni pertinenti e consequenziali per pervenire all'espressione del parere motivato ai sensi dell'art.15 comma 1.

Art. 4

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche del Dipartimento Regionale Urbanistica (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), [Codice di Procedura n. 4196] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014, per esteso nel Portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Comune di Terrasini, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

16/03/2026

L'Assessore
On.le avv. Giuseppa Savarino